



## approfondimenti

# OMESSI VERSAMENTI PERIODICI IN PRESENZA DI UN DEBITO/CREDITO IVA 2017

In fase di predisposizione della dichiarazione annuale IVA è possibile riscontrare l'omesso versamento del saldo di una liquidazione periodica. Con l'introduzione della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, l'Agenzia delle Entrate è in grado di verificare in anticipo rispetto al passato il mancato versamento dovuto dal contribuente. La violazione può pertanto essere regolarizzata mediante l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, c.1 D.lgs n. 472/97, versando l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione in misura ridotta.

Il modello IVA 2018 nel nuovo quadro VH consente di riportare le variazioni delle liquidazioni periodiche, mentre nel rigo VL30 viene riportato l'ammontare dell'IVA periodica.

#### **Quadro VH**

Nello specifico il quadro VH va di fatto a "sostituire" la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA da inviare all'Agenzia delle Entrate in quanto mediante la sua compilazione è possibile comunicare/integrare/correggere i saldi omessi/incompleti/errati delle liquidazioni periodiche inviate, inoltre se compilato, deve contenere tutti i dati, compresi quelli oggetto di invio/integrazione/correzione.

### Quadro

Nel rigo VL30 (che ha sostituito il rigo VL29) devono essere riportati al campo 2, l'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta, al campo 3 il totale dei versamenti periodici e al campo 1 il maggiore tra gli importi indicati al campo 2 e al campo 3. In presenza di una situazione regolare, gli importi inseriti nel campo 2 e 3 del rigo VL30 coincidono.

#### Omessi versamenti periodici e saldo annuale a debito

Nel caso di omesso versamento di un saldo periodico, nonché dell'acconto, va ad incidere solo sulla compilazione del campo 3 del rigo VL30. Nel campo 2 del rigo VL30 deve essere riportato quanto dovuto per il 2017 e la predetta violazione non assume rilevanza in quanto non influenza il saldo annuale della dichiarazione determinato nel quadro VL, infatti il conteggio annuale va effettuato considerando il maggior valore tra i due campi). La violazione verrà poi accertata dall'Agenzia e prima della notifica dell'avviso bonario da parte dell'Agenzia il contribuente può regolarizzare l'omesso versamento tramite il ravvedimento beneficiando della riduzione della sanzione.

#### Omessi versamenti periodici e saldo annuale a credito

Nel caso di omessi versamenti periodici e saldo annuale a credito, nella circolare n. 42/E del 12.10.2016 l'Agenzia ha concesso al contribuente la possibilità di compensare il debito IVA periodico omesso con il credito risultante dalla dichiarazione annuale. Nel caso di mancanza di possibilità di utilizzo del credito IVA trimestrale, l'Agenzia ha riconosciuto la possibilità di effettuare il ravvedimento dell'omesso versamento periodico, utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione. E' necessario, in tal caso, presentare un modello F24 contenente la compensazione del debito IVA periodico con il credito IVA annuale. La suddetta questione risulta risolta a seguito della nuova modalità di compilazione del rigo VL30 del mod. IVA 2018. Indicando









quanto dovuto e quanto versato e dando rilevanza al maggior importo tra i due, gli omessi versamenti periodici non vanno a ridurre il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA.

Brescia, 15 marzo 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



